

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

---

SAIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil e le organizzazioni di categoria dei bancari hanno richiamato l'attenzione delle forze politiche e delle istituzioni sui rischi e sui danni rilevanti che deriverebbero alla economia abruzzese dallo smantellamento del « Mediocredito abruzzese » della cui chiusura si parla ormai con insistenza;

contro tale ipotesi, che comporterebbe anche la perdita di cinquanta posti di lavoro, si è pronunciata la regione Abruzzo che tramite il presidente della giunta Falconio ha chiesto alla Cariplo ed alle quattro casse di risparmio regionali di recedere dalla intenzione di chiudere l'istituto di credito che ha sede nella città di Teramo;

va infine sottolineato che il « Mediocredito abruzzese e molisano » ha sempre svolto un ruolo importante nel sostegno, attraverso il credito, delle piccole e medie imprese dell'Abruzzo e del Molise, per cui la sua chiusura costituirebbe indubbiamente un danno per la politica creditizia complessiva della regione che, come sostengono i sindacati, rischierebbe di rimanere solo nelle mani di grandi istituti di credito nazionali ed internazionali —:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per evitare che si concretizzi la decisione di chiudere la Banca Mecam di Teramo, per evitare la perdita di cinquanta posti di lavoro dei dipendenti di tale istituto e per far sì che non venga a scomparire dal panorama del credito abruzzese una banca che ha sempre svolto un ruolo positivo nella politica del credito verso le piccole e medie imprese delle due regioni;

se non ritenga invece necessario ed opportuno che le casse di risparmio abruzzesi e la Cariplo avviino una politica di ristrutturazione e di rilancio del suddetto istituto di credito. (4-07472)

GRAMAZIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere:

se constino i motivi per i quali, dopo la prima riunione di insediamento del comitato portuale di Napoli, che ebbe luogo il 20 dicembre 1996, il presidente dell'autorità portuale non abbia più convocato il comitato medesimo che deve essere riunito almeno una volta al mese;

se consti che il presidente, tenendone all'oscuro il comitato stesso, persegua il progetto di trasformare la stazione marittima — nonostante la congruità delle presenze di vari sedi cittadine e soprattutto dell'importante presidio della Mostra d'Oltremare — in polo congressuale e che abbia già conferito l'incarico di predisporre il progetto ad un professionista milanese. (4-07473)

CAVERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la partita di calcio Italia-Inghilterra del 12 febbraio 1997, non è stata trasmessa né per televisione né per radio in larga parte del territorio della Valle d'Aosta; questo è avvenuto perché Tmc, emittente che ha conquistato i diritti con Radio Montecarlo e Radio 105, non ha i ripetitori in larga parte della regione;

questo « caso » evidenzia il rischio che le « aste televisive » sui diritti dello sport possono risultare lesive della possibilità di seguire importanti avvenimenti sportivi nelle zone di montagna;

le emittenti private possono non avere l'interesse commerciale di assicurare la ritrasmissione dei loro programmi in zone considerate marginali come le vallate alpine;

tuttavia le esigenze del libero mercato vanno temperate con i diritti dei cittadini, specie di coloro che già si trovano a pagare il canone televisivo per un'emittente pubblica che invece deve garantire una buona diffusione del proprio segnale —:

se il Governo non intenda, per manifestazione sportive quali il calcio, lo sci, le olimpiadi, i campionati mondiali, studiare i meccanismi che consentano comunque la ritrasmissione da parte della Rai laddove le emittenti private non assicurino il servizio. (4-07474)

**BOVA e ARMANDO VENETO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società Get concessionaria della riscossione dei tributi in tutta la regione Calabria ed in provincia di Salerno, ha chiesto con atti di rinuncia unilaterale il recesso delle concessioni suddette, con effetto immediato;

tale atto, in se stesso, non dovrebbe avere alcun effetto, quindi non riscontrandosi la condizione di recesso prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che disciplina tale ipotesi;

detta società ha contemporaneamente sospeso la erogazione degli stipendi al personale dipendente, non più remunerato per le prestazioni effettuate;

tale omissione concretizza l'ipotesi di decadenza della concessione prevista dall'articolo 20, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 (inadempimento degli atti derivanti dalla legge in materia di lavoro e di previdenza);

la società Get avrebbe nel frattempo chiesto di assumere la veste di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 al fine di poter fruire di più favorevoli condizioni gestionali (esonero delle

anticipazioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669);

la società Get per effetto della decadenza delle concessioni come sopra ipotizzato non può assumere tale incarico non avendo più i requisiti di cui all'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che, tenuto conto della particolare grave situazione venutasi a creare nella regione Calabria, oltre a comportare ingenti danni all'erario, mette a rischio il posto di lavoro di numerosi lavoratori del settore —:

se corrisponda al vero il comportamento della società Get sopra descritto e quali soluzioni si ritengano adottare;

se sia a conoscenza che la Calsocet spa ha ottenuto, in seguito a sentenza del Consiglio di Stato, la gestione per soli quattro mesi (30 settembre 1994 - 31 gennaio 1995) e, che nella fase successiva è stata estromessa dall'amministrazione finanziaria e che per tale motivo esiste contenzioso presso il Consiglio di Stato;

quali iniziative intendano assumere per tutelare i lavoratori e per garantire ai dipendenti Get le loro legittime spettanze per le prestazioni lavorative effettuate.

(4-07475)

**PALMA, REPETTO, JERVOLINO RUSSO e OLIVO.** — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Get spa è concessionaria del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, operando negli ambiti della regione Calabria e della provincia di Salerno;

il capitale sociale è detenuto per il 61 per cento da soci privati e per il 39 per cento dalla Carical-Gruppo Cariplo;

la stessa Carical-Gruppo Cariplo si è impegnata, alla fine dell'anno 1994, a sod-

disfare il fabbisogno finanziario per l'espletamento dell'incarico conferito alla Get spa;

la Società ha esercitato l'azione di recesso, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, obbligata dalla sempre più gravosa situazione finanziaria, caratterizzata da:

esposizioni con la stessa Carical-Gruppo Cariplo per circa seicento miliardi di lire;

aumento dell'indice di morosità proprio del territorio meridionale;

insufficienti compensi di riscossione convalidati, tra l'altro, anche per il 1997 con il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996;

ritardi ed inosservanze dell'Amministrazione finanziaria che hanno portato ad un credito, per la Get spa, di circa duecentocinquanta miliardi;

comportamento del socio Carical-Gruppo Cariplo che ha mutato la propria politica all'interno della stessa Get spa ignorando sia gli impegni assunti, sia la propria corresponsabilità in tutte le decisioni societarie —:

quali rapide decisioni si intendano assumere al fine di eliminare la conflittualità che si è venuta a creare in Calabria e nella provincia di Salerno, per la mancata corresponsione degli emolumenti del mese di gennaio 1997 all'intero personale della società (circa 1050 dipendenti) oltre, ovviamente, che per la giustificata apprensione sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, in un territorio del paese già di per sé disastroso e penalizzato;

se il Ministro delle finanze, nel caso in cui l'istanza di recesso fosse accolta, intenda conferire l'incarico di commissario governativo in base a criteri oggettivamente equilibrati, imparziali, che mettano in risalto serietà e qualità professionali valide al fine di rilanciare, in modo definitivo e concreto, una società, una struttura comunque competitiva con altre società operanti nel settore;

qualunque sia il soggetto chiamato a ricoprire il suddetto incarico, se si intendano salvaguardare i livelli occupazionali e le professionalità calabresi e campane attuando, quindi, una piena ottimizzazione delle risorse umane esistenti nella realtà meridionale. (4-07476)

**GRILLO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro di grazia e giustizia ha previsto la soppressione di alcuni uffici pretorili, tra cui quello di Partanna in provincia di Trapani che, nonostante abbia un carico di lavoro di anno in anno più consistente, sarebbe accorpato alla sede di Castelvetro;

la pretura di Partanna è ubicata da appena un anno nel « Palazzo di Giustizia » di proprietà comunale in una struttura ampia e funzionale, data la vicinanza alla caserma dei Carabinieri, al contrario la sezione staccata di Castelvetro è ubicata in locali di proprietà privata, per i quali il comune paga l'esoso canone di circa 100.000.000 annui;

dal punto di vista geografico e di facilità di offerta del servizio giudiziario, Partanna ha una posizione centrale rispetto a Castelvetro. L'accorpamento a quest'ultima porterebbe i Comuni di Poggioreale e Salaparuta ad un ulteriore decentramento, provocando grave disagio per queste utenze;

Partanna dista appena 6 chilometri dall'autostrada Palermo-Mazara del Vallo ed è dotata di una buona rete viaria che la rende ben collegata con gli altri comuni;

non va dimenticato che a Partanna non esiste ufficio del registro, manca il Commissariato di pubblica sicurezza ed il comando della Guardia di finanza e la presenza della pretura può costituire, in un comune il cui consiglio nel 1993 è stato sciolto per sospetta infiltrazione mafiosa, un notevole deterrente;

si ritiene certamente grave tale decisione, tanto che il consiglio comunale di Partanna, il 25 novembre 1996 ha approvato un documento avverso al decreto ministeriale, e visto lo stato di apprensione appare urgente trovare rimedio —:

quali interventi intenda adottare per evitare l'accorpamento della pretura di Partanna a quella di Castelvetro.

(4-07477)

**RUFFINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con sentenze nn. 566/89, 172/91 e 394/93 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alle ipotesi di cumulo dell'indennità integrativa speciale;

malgrado con le dette pronunzie, che hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 99, quinto comma, del testo unico n. 1092 del 1973, e dell'articolo 73, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, tali norme siano state cancellate dall'ordinamento giuridico, il ministero del tesoro non ha riconosciuto alle dette statuizioni gli effetti previsti e voluti dall'articolo 136 della Costituzione, che stabilisce che « quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione »;

il ministero del tesoro, trincerandosi sul contenuto della sentenza n. 100 del 20 aprile 1994, delle sezioni riunite della Corte dei conti, dopo aver affermato, a mezzo dei suoi uffici provinciali, che « per l'attuazione delle citate sentenze si rende necessario l'intervento del legislatore, il quale deve provvedere alla emanazione di nuove norme tese a ridisciplinare la materia della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità secondo le indicazioni del giudice costituzionale », ha lasciato senza concreto seguito le pronunzie dello stesso giudice costituzionale;

peraltro si doveva tener presente che la sentenza n. 100 del 1994, è stata emessa da un organo (che, per effetto della legge di riforma della Corte dei conti, articolo 7, « decide sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali-centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale »), le cui decisioni invocate non avevano i requisiti delle statuizioni meramente giurisdizionali;

pur troppo, mentre le sezioni giurisdizionali regionali della stessa Corte dei conti si sono adeguate alle statuizioni della Consulta, il Governo, a mezzo della propria avvocatura, continua ad invocare il citato parere (n. 100 del 1994) ed a chiedere l'annullamento di dette sentenze, in attesa che il legislatore detti quelle regole che oggi non esistono più;

è gravissimo il contrasto già verificatosi in concreto fra le autorità giurisdizionali locali ed il parere espresso dalle sezioni riunite della stessa Corte dei conti sulla nuova strutturazione;

la norma costituzionale vuole che le sentenze della Corte costituzionale siano attuate nei termini stabiliti dall'articolo 136 della Costituzione;

non rientra nei compiti del giudice — anche se della Corte dei conti — supplire alla ipotetica od effettiva inerzia del legislatore;

infine, il ministero del tesoro, invece di dare immediata attuazione a quanto stabilito dal giudice costituzionale è riuscito, ad oggi, a non emettere i provvedimenti in favore degli aventi diritto, negando il concreto seguito dell'ordine della Consulta —:

quali iniziative il Governo intenda assumere perché le sentenze della Corte costituzionale abbiano attuazione secondo la previsione della legge, in particolare quali provvedimenti intenda adottare quando organi non governativi emettono un parere che consigli di non dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale;

se non intenda adoperarsi affinché sia modificato l'ordinamento della Corte dei conti, evitando — come nel caso specifico — che un organo consultivo emetta parere su materie riservate alle autorità giurisdizionali regionali e che le sentenze dei giudici regionali che hanno preso atto della nuova realtà giuridica — per come la stessa è in essere a seguito dello specifico ordine della Consulta — non producano alcun effetto. (4-07478)

ABATERUSSO, RAFFAELLI, SCRIVANI, ROTUNDO, ROSSIELLO, MALAGNINO, OLIVERIO, NARDONE, FAGGIANO e PAOLO RUBINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'obiettivo di assicurare maggiori entrate allo Stato, attraverso provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi di monopolio, per un ammontare non inferiore a seicento miliardi per il 1997 e seicento miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, è coerente con gli obiettivi di programmazione economica statali approvati dal Parlamento;

la filiera del tabacco genera nel complesso circa 300.000 posti di lavoro, la maggior parte dei quali nei settori della produzione agricola e della prima trasformazione e che la tabacchicoltura è principalmente diffusa in zone svantaggiate del Paese dove costituisce una delle poche risorse economiche e produttive locali;

un aumento del prezzo dei tabacchi in linea con il tasso d'inflazione programmato sarebbe in grado di assicurare allo Stato maggiori entrate, in linea con quelle previste dal provvedimento in oggetto;

una politica di prezzi quale quella sopra delineata, risulterebbe coerente con la necessità di assicurare, anche attraverso i prezzi dei generi di monopolio, il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dell'inflazione fissati dal Governo;

ulteriori maggiori entrate potranno essere assicurate da una più incisiva lotta al contrabbando;

ulteriori aumenti percentuali della tassazione complessiva sui tabacchi avrebbero ripercussioni eccessive sul fronte dei prezzi e pertanto determinerebbero effetti negativi sul già precario fronte dell'occupazione nella tabacchicoltura;

ulteriori aumenti percentuali della tassazione complessiva sui tabacchi avrebbero ripercussioni negative anche in funzione dei maggiori rischi di crescita del contrabbando;

se non ritenga utile:

a) contenere gli aumenti dei prezzi dei tabacchi all'interno del tasso di inflazione programmato;

b) non esercitare la facoltà consentitagli dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, di disporre entro il 28 febbraio 1997 aumenti di aliquota delle accise per i tabacchi;

c) intensificare la lotta al contrabbando. (4-07479)

FONGARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel bilancio di previsione relativo all'anno 1997 del comune di Valdagno (Vicenza), approvato nella seduta del 7 febbraio 1997, è prevista una spesa di lire 80.000.000 per la stipula di una convenzione con cui il comune di Valdagno incarica l'Ute di Vicenza di eseguire l'aggiornamento delle pratiche catastali arretrate relative ad immobili siti nel comune medesimo ed a titolo di compenso per detto lavoro l'Amministrazione comunale versa all'Ute la somma di lire ottantamila;

detto provvedimento presenta risvolti quanto meno dubbi, visto che esso prevede di affidare, dietro compenso, l'incarico di aggiornamento delle pratiche catastali al medesimo ufficio che dovrà poi rilasciare i documenti tipici relativi agli immobili aggiornati;

è evidente l'inopportunità di dare un compenso ai dipendenti dell'Ute affinché

essi svolgano straordinariamente quello che fanno (o dovrebbero fare) durante il normale orario di lavoro —:

se ritenga legittima l'operazione descritta in premessa;

se non ritenga opportuno bloccare immediatamente il provvedimento previsto nel bilancio del 1997 del comune di Valdagno. (4-07480)

**RUFFINO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ricorre quest'anno il secondo centenario della firma del trattato di Campoformido (in provincia di Udine) tra Napoleone Bonaparte e l'Austria;

è consuetudine che alcuni avvenimenti storici vengano celebrati con l'emissione di un francobollo particolare e spesso con l'annullo ufficiale delle poste italiane;

non è stata prevista dall'ente poste alcuna di queste iniziative, nonostante l'attesa di molti circoli filatelici ed appassionati che hanno sollecitato iniziative apposite, da sempre ben accolte da questi ambienti che vantano numerosissimi aderenti;

se non ritenga opportuno correre ai ripari, benché in ritardo, autorizzando un'emissione speciale. (4-07481)

**MOLINARI.** — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con l'emanazione del decreto legislativo n. 699 del 1996, articolo 12, comma 3, si è reiterato il blocco della possibilità di affidamento degli incarichi superiori ai dipendenti del settore del pubblico impiego (blocco in vigore, ormai, da ben quattro anni !);

la possibilità di tali affidamenti, come si sa, era specificamente prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (razionalizzazione delle amministra-

zioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) che rispondeva pienamente a quella che era ed è una effettiva e diffusa necessità di tanti enti pubblici nei quali, da diversi anni, si sopperisce alla carenza di figure medio-alte con l'impiego di fatto del personale di qualifica inferiore;

è il caso del comune di Potenza, già dichiarato dissestato nel 1995, ma oggi dotato di un bilancio e di una pianta organica riequilibrati, anche grazie al determinante concorso ed al notevole spirito di abnegazione del personale. Infatti l'ente, pur rispettando in pieno le prescrizioni normative del decreto legislativo n. 77 del 1995, con i parametri ivi previsti all'articolo 91 (rapporto 1/80 dipendenti-abitanti), è ancora sotto organico per circa duecento unità. Le carenze sono particolarmente marcate nei livelli medio-alti, con tutti i condizionamenti che si possono immaginare nella erogazione dei servizi essenziali per la comunità e nel raggiungimento degli obiettivi politico-programmatici dell'amministrazione;

tale carenza, nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale dei concorsi, che potrebbe durare ancora per diverso tempo, può essere mitigata da eventuali affidamenti formali di incarichi superiori a dipendenti che hanno assunto o assumeranno responsabilità e carichi di lavoro onerosi —:

quali iniziative intendano assumere al fine di pervenire ad una richiesta di sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 669 del 1996 ed il ripristino dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993 per colmare questa carenza e porre quindi le amministrazioni locali nelle condizioni di poter amministrare nella loro completezza ed efficienza di organici. (4-07482)

**COSTA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Lesegno (Cuneo), lungo la strada statale n. 28, fra la strada per il

centro del paese e quella per Castellino Tanaro, sotto il cavalcavia dell'autostrada Torino-Savona, è stata costruita una rotatoria;

a lavori ultimati, la rotatoria si presenta per molti aspetti diversa dall'opera prevista nel progetto;

in particolare è scarsa la visibilità per i veicoli provenienti da Ceva e non sono altresì sicure le protezioni e l'innesto delle varie strade che partono dall'incrocio;

non è stato adeguatamente predisposto un passaggio pedonale —:

quali misure di sicurezza intenda predisporre per rendere maggiormente sicura la circolazione lungo una strada statale ad intenso traffico. (4-07483)

**COSTA.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 1° febbraio 1997, in conseguenza della chiusura per nebbia dell'aeroporto di Torino-Caselle, oltre milleduecento passeggeri sono transitati sull'aeroporto di Cuneo-Levaldigi;

complessivamente ci sono stati ventidue voli di linea, di cui otto operati dall'Alitalia, oltre ai normali traffici locali e turistici;

l'utilizzo da parte della compagnia di bandiera dello scalo di Cuneo dimostra la validità delle strutture realizzate e la loro potenzialità;

lo scalo di Cuneo-Levaldigi è stato ufficialmente inserito quale aeroporto alternato di Torino, Genova e Milano per i voli Alitalia dal 26 dicembre 1996 —:

quali siano le determinazioni che s'intendano adottare per potenziare l'aeroporto di Levaldigi (Cuneo) e quale utilizzazione si intenda dare, e con quali modalità, allo stesso. (4-07484)

**RIVELLI.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 17 gennaio 1997 si è verificato all'aeroporto Capodichino di Napoli un *black-out*, che ha causato enormi disagi ed esposto a grave rischio la sicurezza dello scalo partenopeo;

intorno alle ore 17.30 l'impianto di illuminazione è andato fuori uso procurando il blocco totale del traffico aereo;

tale guasto sarebbe stato determinato, secondo una prima versione fornita dai responsabili dell'aeroporto, da un cortocircuito verificatosi perché un cavo sotterraneo sarebbe stato letteralmente sommerso dall'acqua e dal fango; altra ipotesi afferma alla possibilità che tale cavo sia stato, invece, rosicchiato dai topi; altra ancora individua in una ditta che eseguiva alcuni lavori presso lo scalo napoletano la responsabilità di avere accidentalmente tranciato il cavo che rifornisce di corrente l'aeroporto;

quale che sia la causa, l'effetto certo è stato il gravissimo disagio procurato ai passeggeri, nonché il fatto che due aerei (di cui uno in fase di decollo), si sono bloccati per l'improvviso *black-out* che ha messo a grave rischio, come ben s'intende, la vita di molti passeggeri;

da più parti si segnala soprattutto la necessità di una ristrutturazione e potenziamento dell'impianto aeroportuale di Capodichino, peraltro costruito a ridosso di alcuni centri abitati —:

se non ritenga doveroso accertare le cause del guasto predetto e le conseguenti responsabilità;

se non ritenga oltremodo utile avviare sollecitamente uno studio finalizzato alla realizzazione dei necessari lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'aeroporto di Capodichino, naturalmente tenendo conto degli insediamenti residenziali già esistenti. (4-07485)

BECCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni è in costruzione il raccordo stradale denominato « bretella di Urbino », nei pressi della città marchigiana;

le opere sono state sospese da tempo a circa metà del lavoro da compiere provocando le giuste rimostranze di utenti e cittadini;

risulta all'interrogante che, attualmente, sia in atto un contenzioso con la Società francese aggiudicataria dell'appalto;

tale contenzioso fa perdere allo Stato italiano oltre trenta milioni al giorno di penalità che devono essere pagati alla suddetta impresa;

non può più essere procrastinata l'ultimazione della « bretella » —:

quale iniziative stia attivando per giungere, al più presto, alla fine del contenzioso e far riprendere i necessari lavori;

come si giustifichi l'assurdo spreco di danaro pubblico causato dallo *stop* ai lavori, quantificabile in oltre un miliardo all'anno di lire. (4-07486)

TORTOLI. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel n. 6 della rivista *Zootecnica alimentare international*, una importante pubblicazione nazionale di settore specializzata nella informazione tecnica sulle trasformazioni alimentari zootecniche, con sede a Scandicci, provincia di Firenze, relativo ai mesi novembre-dicembre del 1996, in un servizio di Donatella Sacchetti e Livio Tessuto sulla macellazione del suino si afferma che il sangue degli animali viene raccolto « per la produzione di proteine plasmatiche destinate al consumo umano, oppure può essere raccolto per la produzione di farine ad uso zootecnico o della produzione di fertilizzanti »;

all'estero e in Italia è stato denunciato con forza dalle autorità e dall'opinione pubblica che le malattie degli animali per alimentazione, con riferimento in particolare alla patologia della cosiddetta « mucca pazza », sono collegate in primo luogo al fatto che a tali animali, per loro natura erbivori, sono somministrati alimenti contro natura, cioè derivati da altri animali. In quella occasione, le autorità hanno più volte assicurato la popolazione che in Italia questa situazione era sotto controllo e decisamente vietata —:

se, in relazione al citato articolo ed a quanto affermato, risulti che in effetti in Italia sussista ancora, per quanto vietata, la pratica di alimentare gli animali erbivori degli allevamenti destinati alla nutrizione umana con proteine animali, da cui la conseguente pericolosità per la salute dei cittadini, ovvero se questo tipo di prodotti siano destinati per lo stesso scopo alla esportazione;

se, in relazione ai procedimenti di corretta e naturale alimentazione degli animali di allevamento per la nutrizione umana, siano stati acquisiti dalle autorità pubbliche tutti gli elementi di sicurezza necessari per garantire e salvaguardare la salute dei cittadini. (4-07487)

ANEDDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

al tribunale di Lanusei mancano due sostituti procuratori della Repubblica;

al tribunale suindicato mancano inoltre tutti i magistrati della pretura;

tale situazione di fatto ha determinato quale conseguenza il blocco dell'attività giudiziaria, con gravissime conseguenze per l'utenza che vede così allungarsi a tempo indefinito l'espletamento dei vari procedimenti sia in sede civile che penale —:

quali siano le iniziative che si intendano assumere al fine di porre al più presto rimedio alla gravissima situazione che si è venuta a creare;

come si intenda far fronte alle necessità della popolazione, che rischia di ricevere grave danno dall'attuale stato di paralisi che si è venuto a determinare.

(4-07488)

SICA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

Con decreto del 30 gennaio 1997, il Ministro delle finanze, dopo aver disdetto la riunione del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato già convocato per il 20 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per motivi gravi ed urgenti (peraltro non illustrati nel relativo decreto), ha avocato le trattative per il rinnovo dei contratti di produzione e di cooperazione con il gruppo Philip Morris, scaduti il 30 giugno 1996 e prorogati con ulteriore contratto del 5 agosto successivo fino al 31 gennaio 1997, proprio per favorire quelle trattative per il rinnovo che si erano infruttuosamente dilungate fino al 30 giugno 1996;

nel contratto di proroga del 5 agosto 1996 era stato previsto l'obbligo per le parti di non negoziare soltanto la semplice riconsiderazione dei contratti scaduti, ma il loro possibile adattamento alle richieste che l'amministrazione aveva indicato fino dal 10 maggio 1996 per migliorare il bilancio dei vantaggi, pendenti tutti a favore della multinazionale (tranne il lavoro delle maestranze di cinque manifatture) -:

se il contratto di proroga approvato dal Ministro rechi le stesse cautele che caratterizzavano la proroga del 5 agosto, in un momento in cui la magistratura adombrava gravi reati, poi confermati nelle successive richieste al giudice dell'udienza preliminare, tanto che questo dovrà pronunciarsi per il definitivo rinvio a giudizio ai primi di marzo (come dichiarato alla Camera dal Ministro delle finanze nella seduta di *question time* del 5 febbraio 1997);

se il contratto di proroga sia stato contestualmente firmato da contraenti

certi e capaci a ciò abilitati e quali altri atti siano necessari per renderlo esecutivo;

cosa si intenda fare per far sì che alla sua scadenza non si protragga all'infinito una situazione contrattuale di stallo ad esclusivo vantaggio della multinazionale (si veda al riguardo il *Corriere della sera* del 10 febbraio 1997).

(4-07489)

CARUANO e BORROMETI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il mancato funzionamento di distretti periferici della giustizia ha raggiunto livelli preoccupanti in Sicilia ed in alcune realtà si è ormai vicini alla paralisi dell'amministrazione giudiziaria;

risulta preoccupante la situazione di difficoltà con cui si opera nella pretura circondariale di Ragusa e nelle sezioni periferiche, a Vittoria specialmente, per quel che riguarda la dotazione dei pretori titolari (due anziché sei) e del personale nel settore amministrativo, a seguito delle gravi carenze di organico verificatisi anche con i recenti trasferimenti;

in questa situazione è da segnalare il lodevole impegno del personale di servizio presso la pretura di Ragusa e la sezione di Vittoria che sostiene le difficoltà di un notevole carico di lavoro -:

quali misure intenda adottare per coprire le gravi carenze di organico denunciate e per porre rimedio alle conseguenti disfunzioni che incrinano il rapporto di fiducia fra cittadini ed istituzioni in Sicilia e sottopongono il personale a difficoltà crescenti.

(4-07490)

STRADELLA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito dalla legge n. 17 del 1985, istituiva la famigerata tassa di concessione governativa sulle società, che fu riscossa dal 1985 al 1992;

il 20 aprile 1993 la Corte di giustizia europea dichiarava illegittima la suddetta tassa, ammontante a lire cinque milioni all'anno per le società per azioni, lire un milione all'anno per le società di responsabilità limitate e a lire cinquecento annue per tutte le altre società;

dopo l'aprile 1993, molte aziende presentarono all'intendenza di finanza istanza di rimborso, ed alcune di queste, appoggiate da associazioni di categoria, ottennero il pignoramento di entrate tributarie come garanzia per la restituzione della tassa non dovuta aumentata degli interessi maturati;

l'ammontare dei rimborsi che lo Stato deve effettuare dovrebbe aggirarsi tra i seimila ed i diecimila miliardi di lire;

ogni contenzioso ha un costo aggiuntivo per lo Stato valutabile tra i sette ed i dieci milioni di lire;

in un paese civile qualunque cittadino o soggetto giuridico ha il diritto di pretendere il rispetto delle leggi esistenti;

le imprese vivono un momento di grave recessione; il rimborso a loro dovuto di questa tassa dichiarata illegittima, oltre a stabilire l'esistenza della certezza del diritto, andrebbe quindi anche ad aiutare economicamente l'impresa stessa a favore dell'occupazione —;

quando intenda dare avvio ai rimborsi automatici tramite conto fiscale e porre fine quindi a questa appropriazione indebita di altrui danaro, che l'interrogante ritiene inaccettabile ed illegale.

(4-07491)

STUCCHI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni il comune di Verdello (Bergamo) ha iniziato l'iter per l'adozione finale della variante integrativa per il centro storico;

durante tale iter, si è venuti a conoscenza, in alcuni casi, dell'esistenza di particolari vincoli storici, artistici e ambientali

relativi ad edifici o ad aree verdi, site sul territorio comunale, apposti con decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali —:

quali siano gli immobili, gli edifici e le aree verdi presenti nel territorio del comune di Verdello su cui siano stati posti vincoli di carattere artistico, storico o ambientale. (4-07492)

STUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi la giunta comunale di Verdello (Bergamo) ha assegnato a due professionisti esterni l'incarico per la predisposizione di un progetto relativo all'ampliamento dei volumi della locale scuola media;

l'elaborato tecnico successivamente consegnato e approvato prevede la realizzazione di un secondo piano (oltre agli esistenti piano rialzato e primo piano), sfruttando completamente la volumetria del sottotetto ed abbassando il soffitto del primo piano;

essendo tale soluzione in contrasto con le normative in vigore, che prevedono che le strutture adibite a scuola media non possano elevarsi oltre i due piani, l'amministrazione comunale ha provveduto a richiedere la deroga al competente ufficio provinciale del provveditorato agli studi di Bergamo;

la richiesta di deroga è stata firmata dal Sindaco in data 21 settembre 1996 (sabato) ed ha ottenuto una risposta positiva dal responsabile dell'edilizia scolastica del provveditorato agli studi di Bergamo, con nota firmata in data 24 settembre 1996 (martedì);

la complessità e l'importanza dell'intervento in questione avrebbe dovuto richiedere da parte dei competenti uffici del provveditorato agli studi un tempo di analisi più consono, se analisi e istruttoria sono state eseguite —:

quali innovative tecniche di analisi e di istruttoria siano state sperimentate nel-

l'iter della pratica in oggetto per permettere al settore edilizia scolastica del provveditorato agli studi di Bergamo di poter esprimere un parere positivo, su una questione di non poca rilevanza, in soli due giorni;

se tali sistemi e tecniche innovative possano essere applicate pure all'iter di tutte le richieste, simili nei contenuti, giacenti presso i settori edilizia scolastica dei vari provveditorati dello Stato. (4-07493)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto San Michele è una Ipab con compiti istituzionali di assistenza per ragazzi senza famiglia e per anziani sotto il diretto controllo della regione Lazio;

lo stesso istituto è stato al centro della cronaca per il verificarsi, al suo interno, di violenze ed abusi ai danni di minori, violenze ed abusi per i quali sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria;

lo stesso istituto San Michele è stato già oggetto di interrogazioni presentate dal sottoscritto nonostante le quali, dopo le denunce fatte dai genitori dei piccoli ospiti dell'istituto e le indagini ed i controlli svolti dai Nas, nessun provvedimento è stato preso;

dopo le dimissioni dell'assessore Daga, che aveva già istruito l'iter per il commissariamento dell'Ipab anche in seguito alle inchieste giudiziarie della magistratura minorile ed ordinaria in corso, tutto si è improvvisamente bloccato, vanificando quanto sopra esposto —:

per quale motivo, nonostante le denunce pubblicate dalla stampa, le indagini ed i controlli dei Nas e le decine e decine di esposti presentati dai genitori dei piccoli ospiti contro l'istituto San Michele, non si sia ancora provveduto alla nomina di un commissario straordinario:

in quale fondo di cassetto si sia fermata tutta la relativa procedura, vanificando quanto esposto in premessa;

se risulti al Governo di quali protezioni goda l'attuale consiglio d'amministrazione dell'istituto San Michele, in grado di bloccare un iter già inoltrato;

quanti altri « casi San Michele » si aspetti si verifichino per prendere provvedimenti nei confronti di tutti gli enti strumentali della regione Lazio, in modo da garantire maggior trasparenza gestionale e maggiore efficienza nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

se non sia il caso di prendere, una volta per tutte, seri provvedimenti nei confronti del consiglio d'amministrazione dell'istituto San Michele, ormai non più in grado di gestire una struttura così importante e vitale per l'assistenza ai ragazzi rimasti senza famiglia, bisognosi proprio per questo di maggiore attenzione e rispetto. (4-07494)

APREA, PALUMBO, MELOGRANI, VITO, TORTOLI e DONATO BRUNO. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto che contiene norme sulla modificazione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina e chirurgia ha del tutto trascurato l'insegnamento di medicina fisica e riabilitazione;

quest'ultima ha un notevole riscontro clinico ed assistenziale, in quanto rappresenta un settore importante nel panorama sanitario nazionale;

la disciplina di medicina fisica e riabilitazione si sottolinea per la sua tipicità e si è affermata a livello di specialità fin dai primi anni di questo secolo in America e nei paesi del Nord Europa, e, nella seconda metà del novecento, in Italia, ove ha avuto una progressiva costante crescita nell'ambito sia assistenziale che terapeutico;

così la riabilitazione, ulteriore momento della sanità assieme a prevenzione, diagnosi e cura, era stata inserita nelle precedenti disposizioni normative sia nel gruppo delle discipline neurologiche sia nel gruppo ascrivibile alle malattie dell'apparato locomotore;

la medicina riabilitativa ha esteso progressivamente la propria competenza ed il riabilitatore, oltre ad occuparsi di quadri disabilitanti sia dell'età evolutiva che involutiva, ivi compresa la riabilitazione cognitiva, ha esteso la sua competenza a disabilità saldata a problemi oncologici, ad ustioni e ad esiti di infezione da Hiv;

l'importanza e la necessità di una riabilitazione quale specialità che consenta di affrontare problematiche di estrazione diversa ha favorito e promosso nella seconda metà di questo secolo la formazione della figura professionale del fisiatra, oggi presente negli ospedali e nelle strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale;

le nuove disposizioni normative escludono la riabilitazione neurologica sia dell'area della medicina fisica e riabilitazione sia dell'area delle scienze tecnologiche e ciò senza peraltro arricchire di competenza il neurologo in ambito riabilitativo —:

quali iniziative intenda adottare per creare un'area scientifica disciplinare di medicina riabilitativa comprendente i seguenti settori: riabilitazione in età evolutiva, riabilitazione in età involutiva, terapia fisica, medicina riabilitativa, riabilitazione neurologica, riabilitazione cardiorespiratoria, riabilitazione delle disabilità chirurgiche ed oncologiche oppure, in alternativa, per accorpate la medicina riabilitativa in un'area scientifica disciplinare comprendente anche discipline inerenti il capitolo della prevenzione od inserire la medicina fisica e la riabilitazione nell'area 10, al posto di odontostomatologia, che non è più specialità medica in quanto dispone di un proprio corso di laurea. (4-07495)

PROCACCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

fra il 16 ed il 20 gennaio 1997 si sono succedute notizie di stampa locale secondo le quali in località San Giovanni Rotondo (Foggia) due struzzi importati dallo Zimbabwe per allevamento sono risultati prima positivi e poi negativi ai rilievi della « Congo fever », malattia potenzialmente mortale anche per l'uomo;

l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo, fonte delle contraddittorie notizie, avrebbe riferito di casi simili avvenuti in Veneto;

la Regione siciliana ha autorizzato la macellazione degli struzzi sul proprio territorio quando tale pratica non è ancora permessa da una normativa nazionale, stanziando oltre tre miliardi di lire per incentivare il settore —:

quali siano le determinazioni del ministero della sanità sul caso di San Giovanni Rotondo e se esistano rischi per il consumo di carne di struzzo di animali allevati in Italia anche se macellati all'estero;

quanti e quali allevamenti di struzzi siano ad oggi autorizzati nel nostro Paese in base alle norme sanitarie, quanti e quali aziende siano autorizzate all'importazione in Italia di animali e carni di questo genere;

se non ritenga di dover intervenire presso la regione siciliana che, pur in assenza di specifici impianti, ha autorizzato la macellazione e quindi la commercializzazione della carne di struzzo « siciliana ». (4-07496)

PROCACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea ha recentemente approvato, con il solo voto contrario dell'Italia, la direttiva 97/2/CEE del Consiglio,

recante modifica della direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

tale nuova direttiva fissa alcune piccole ma significative innovazioni nel settore chieste da anni dall'opinione pubblica, anche italiana, sempre più sensibile alla tutela degli animali e dei consumatori, oltre che dal comitato scientifico veterinario dell'Unione;

paesi come la Francia, con interessi economici anche più rilevanti di quelli italiani, hanno votato a favore della nuova direttiva —:

se il Governo abbia esaminato la vicenda, quale Ministro o funzionario abbia votato a Bruxelles e su quali basi scientifiche, e quali parti sociali siano state consultate. (4-07497)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il volo Alitalia AZ 1196, che collega Reggio Calabria con Milano, a partire dall'ottobre del 1996 è stato anticipato dalle ore 7,45 alle ore 6,20;

ciò, di fatto, impedisce all'utenza dell'area messinese di usufruire di tale volo, perché impossibilitata a raggiungere l'Aeroporto dello Stretto in tempo utile per l'imbarco;

tale situazione, a causa del calo vertiginoso del flusso passeggeri, provoca notevoli perdite finanziarie, dato che il volo opera al di sotto degli *standard* minimi di copertura dei costi di gestione;

la dissennata ed immotivata decisione dell'anticipazione della partenza di un volo importante e fondamentale quale è l'AZ 1196 non può non configurarsi come un ulteriore tentativo di penalizzare l'Aeroporto dello Stretto, che, pure, lo scorso anno ha registrato un incremento da *record* —:

quali siano i motivi che hanno indotto l'Alitalia ad anticipare la partenza del volo AZ 1196 Reggio Calabria-Milano;

se non si ritenga utile, opportuno e necessario, anche nell'interesse dell'azienda oltre che dell'utenza, ripristinare l'orario in vigore prima dell'ottobre del 1996;

quali iniziative si intendano porre in essere per accertare eventuali responsabilità ed azioni messe in atto per danneggiare lo scalo reggino. (4-07498)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli uffici destinati alla conservatoria dei registri immobiliari di Biella, e segnatamente quelli adibiti ad archivio, si dice siano stati dichiarati inagibili dall'unità sanitaria locale di Biella;

tuttavia i dipendenti sono costretti ad utilizzare l'archivio, benché inagibile;

i terminali in uso ai dipendenti sono sprovvisti della schermatura richiesta dalla normativa antinfortunistica;

i dipendenti addetti sono passati da diciannove impiegati agli attuali quattro, ed anzi, a partire dal mese di marzo 1997, uno dei quattro impiegati andrà in pensione;

la situazione si appalesa in tutta la sua gravità e certamente l'ufficio non è in grado di far fronte, con la struttura attuale, alla domanda degli utenti;

il paradosso consiste nel fatto che le conservatorie di Vercelli e Novara hanno impiegati in soprannumero;

la recente istituzione della provincia di Biella rende ancor più stridente il contrasto fra l'ufficio della conservatoria dei registri immobiliari di Biella e l'omologo ufficio delle province viciniori —:

se sia consapevole della attuale struttura dell'organico della conservatoria dei registri immobiliari;

se, in ragione del carico di lavoro consolidato ed evidenziato dalle statistiche, non ritenga del tutto insufficiente l'attuale organico;

se non ritenga dunque di dover provvedere con la massima urgenza a strutturare la conservatoria in guisa tale da consentire una efficiente risposta alla domanda dell'utenza;

se sia consapevole del fatto che, in una situazione di tal genere, gli addetti vengono regolarmente impiegati in mansioni superiori;

se intenda attivarsi al fine di realizzare i lavori occorrenti per poter ottenere la dichiarazione di agibilità dell'archivio;

se non ritenga di dover provvedere ad applicare le schermature ai « video » dei computer in uso all'ufficio. (4-07499)

STANISCI e FAGGIANO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia, nell'ambito del processo di razionalizzazione della struttura aziendale con la fusione delle cinque società telefoniche, ha proceduto in alcune realtà alla soppressione di uffici periferici, eliminando sul territorio ruoli di crescita professionale e posti di lavoro; l'Amministratore delegato ha fissato come obiettivo primario la soddisfazione del cliente, ha asserito che nella fusione e ristrutturazione della sua azienda non è stato perso alcun posto di lavoro ed ha dichiarato che la produttività della Telecom Italia è la più elevata di quella della British Telecom, della France Telecom, della Deutsch Telecom;

in alcune realtà l'eliminazione di tutti gli sportelli aperti al pubblico e l'accentramento di molti sportelli telefonici hanno arrecato al cliente notevoli disagi anzi hanno reso anonimo ed impersonale il rapporto azienda-cliente;

tale ristrutturazione ha accentrato tutte le posizioni lavorative decisionali e di

coordinamento spostando numerosi dipendenti dal territorio periferico in centri sovraffollati; in questa maniera si potrebbe rendere disagevole il lavoro e, quindi, costringere il dipendente alle dimissioni —:

quali motivi e quali esigenze di urgenza abbiano spinto il *top management* dell'azienda Telecom a chiudere in Brindisi alcuni reparti e, tra questi, l'ufficio tecnico, denominato Centro lavoro prodotti e sistemi, che sul territorio rappresenta l'unica interfaccia dei numerosi clienti locali che svolgono attività imprenditoriali e/o di servizio. (4-07500)

BATTAGLIA. — *Ai Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Ipab San Michele opera a Roma per l'assistenza agli anziani ed ai minori;

tale ente pubblico ha consistenti proprietà;

risulterebbe che, sulla base di vecchi contratti, l'Hotel Nazionale ed il Colonna Palace hotel paghino canoni irrisori per stabili di pregio in piazza Montecitorio, di proprietà della Ipab sopra menzionata —:

se non ritenga che sia opportuno e urgente un intervento del Governo, anche normativo, affinché i suddetti ed altri analoghi contratti vengano ridefiniti, anche in considerazione del fatto che le minori entrate per la Ipab determinano una minore qualità e quantità di servizi di assistenza che la stessa è tenuta ad erogare. (4-07501)

ALOI, MARINO, VALENSISE, NAPOLI, FILOCAMO, CONTI, CARLESÌ e MALGIERI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

in relazione alle notizie riportate dalla stampa secondo cui sarebbero state presentate circa cinquantamila domande di prepensionamento per il 1997 — contro le trentamila del 1996 — da parte del personale della scuola (docente e non do-

cente) se non ritengano che siffatta « diaspora » sia il risultato di una campagna di allarmismo a livello di annunciati, preoccupanti provvedimenti governativi in merito a misure restrittive di ordine pensionistico, tali da indurre gran parte del personale, soprattutto docente, ad abbandonare la scuola, con la conseguenza di un grave depauperamento della scuola stessa, che verrebbe ad essere privata di qualificate e preziose energie;

se infine la notizia riportata dalla stampa risponda a verità e — in caso affermativo — se e quali iniziative intendano adottare per riportare serenità nel campo della scuola. (4-07502)

CESETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Ancona ha istituito, nell'anno accademico 1991-1992, la scuola diretta a fini speciali per tecnico della riabilitazione psichiatrica a psicosociale;

l'iscrizione, alla quale si accedeva con il diploma di scuola secondaria superiore, è avvenuta a numero chiuso (con un massimo di dieci iscritti), dopo aver superato un esame di ammissione;

nei primi due anni i partecipanti hanno superato il numero di cento, per poi diminuire negli anni successivi a causa della difficoltà dell'esame;

il corso di diploma universitario aveva la durata di tre anni, durante i quali i partecipanti ammessi hanno regolarmente versato le tasse universitarie ed hanno sostenuto venti esami tra i quali: psicoterapia; neuropsichiatria; riabilitazione psichiatrica; psicoterapia; neuropsichiatria; anatomia del sistema nervoso centrale, eccetera;

durante il terzo anno, prima della discussione della prevista « tesina », i partecipanti hanno sostenuto quattrocento ore di tirocinio presso il reparto psichiatria

dell'« Umberto I » di Ancona e presso strutture private;

a tutt'oggi ci sono studenti che stanno frequentando il secondo anno accademico;

il diploma non è ancora riconosciuto a livello giuridico, con la conseguenza che coloro che lo hanno conseguito dopo tanti sacrifici anche economici per tasse e test si trovano per le mani un pezzo di carta che non vale nulla;

nelle Asl, dove questa figura di tecnico è ritenuta necessaria in quanto si inserisce tra l'infermiere professionale e lo psichiatra, non possono assumere i diplomati in quanto la figura stessa non è prevista negli organici ed il diploma non è riconosciuto —:

quali iniziative di rispettiva competenza intendano assumere per attribuire giuridico riconoscimento al diploma universitario di cui in premessa. (4-07503)

VALPIANA e DE CESARIS. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano state chiarite in ogni particolare le circostanze dell'incidente automobilistico in seguito al quale hanno perso la vita il procuratore generale, dottor Suriano, e la moglie;

se corrisponda al vero la notizia secondo cui il procuratore generale dottor Suriano, stesse per essere nominato sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Velletri al posto del dottor Romano Miola, promosso a dirigere, in veste di procuratore dirigente, la procura della Repubblica di Grosseto. (4-07504)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro della sanità del 17 maggio 1995 adottato di concerto

con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, veniva indicato il fabbisogno annuo di medici specialistici e delle relative borse di studio per gli anni accademici 1994-1996;

in seguito all'ingiustificato mancato rispetto della programmazione per l'anno accademico 1995-1996, dovuto ad un altrettanto ingiustificato accesso alle borse di studio di un numero di studenti superiore a quello previsto, non si è potuta rispettare la programmazione per l'anno accademico 1996-1997, con conseguente esclusione di studenti dalle borse di studio previste;

tale situazione ha provocato non poco sconcerto tra gli studenti esclusi che, pur essendo in perfetta regola, si sono visti privati di un loro legittimo diritto;

per ogni studente in medicina la partecipazione alle scuole di specializzazione, tramite borse di studio rappresenta un elemento importante da inserire nel proprio curriculum anche al fine della partecipazione a concorsi pubblici ospedalieri e per la stessa attività privata —:

per quali motivi, visto il decreto del 17 maggio 1995, il ministero della pubblica istruzione e quello dell'università e della ricerca scientifica siano venuti meno alla programmazione prevista per gli anni accademici 1994-1996, consentendo un ingiustificato accesso in esubero per l'anno accademico 1995-1996 senza poi riuscire a garantire il numero minimo previsto per l'anno accademico 1996-1997;

quali provvedimenti urgenti si intendano prendere per sanare una chiara discriminazione nei confronti di tutti coloro che, volendo partecipare ai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1996-1997, pur trovandosi in perfetta regola, si trovano ad avere a disposizione un numero di posti nettamente minore rispetto a quello programmato;

se e come il ministro dell'università e della ricerca scientifica intenda reperire i

fondi necessari a coprire la quota di posti di specializzazione che sono rimasti scoperti, garantendo così a coloro che ne hanno il diritto di accedere alle borse di studio già programmate, evitando di creare un pericoloso ed incontrollabile precedente. (4-07505)

CARDIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 aprile 1985, il presidente *pro tempore* dell'Iri, professor Romano Prodi, e l'ingegnere Carlo De Benedetti, presidente della Buitoni, sottoscrivevano una intesa preliminare di vendita con la quale l'Iri vendeva alla Buitoni l'intero gruppo Sme-Sidalm e loro collegate, al prezzo forfettizzato di lire 497.159.500.000;

il gruppo Sidalm, composto dalle aziende Motta-Alemagna, ha una capillare organizzazione di vendite sia in Italia che all'estero, oltre a diversi stabilimenti ritenuti all'avanguardia nel settore;

la Sidalm ha un capitale sociale pari a centodieci miliardi di lire, composto da 11.000.000 di azioni, del valore di 10.000 lire cadauna, libere da gravami e da vincoli di qualsiasi genere —:

quale valore nominale sia stato attribuito alla vendita del gruppo Sidalm nel prezzo forfettario di vendita stabilito in lire 497.159.500.000;

se siano state effettuate perizie per stabilire il prezzo;

se sia vero che il valore attribuito nella predetta vendita fu di una lira simbolica;

se sia vero che la Buitoni pretese che, entro il 31 maggio 1985, l'Iri in aggiunta a quanto già stabilito doveva provvedere affinché il consiglio della Sidalm ne delibe-

rasse la revoca per un già previsto aumento di capitale della società per lire trenta miliardi;

se sia vero che la Buitoni sia diventata proprietaria degli interi pacchetti azionari entro e non oltre il 10 maggio 1985;

se sia vero che alla data del 10 maggio 1985 la Buitoni era proprietaria della Sidalm (Motta-Alemagna) alle seguenti condizioni: prezzo da pagare — non si precisa una lira —, finanziamento erogato e procurato dall'Iri di trenta miliardi alla Sidalm e garantito dalla stessa Sme; revoca dell'aumento sociale; dimissioni di tutti gli amministratori e possibilmente anche dei sindaci effettivi della Sidalm e collegate;

se risulti che vi siano procedimenti penali pendenti per i fatti sopra esposti.  
(4-07506)

**PISCITELLO.** — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza:

di quanto a rilento procedano i pagamenti dell'Aima per l'anno 1996 relativi al contributo previsto dal programma pluriennale agroambientale regione Sicilia reg. CEE 2078/92 (metodi di produzione ecocompatibili), attualmente bloccati dopo una prima emissione in data 23 dicembre 1996;

del fatto che per la provincia di Siracusa, che in Sicilia è fra quelle che contano il più alto numero di adesioni ed in maggioranza di aziende agrumicole, l'Aima ha liquidato solamente alcuni elenchi relativi a pratiche presentate nel 1996, e quindi aziende al primo anno di impegno;

del fatto che il programma prevede un impegno di durata quinquennale e l'adesione all'impegno comporta agli agricoltori l'obbligo di attenersi scrupolosamente ai disciplinari di produzione, che le aziende sono sottoposte a controlli periodici incrociati da parte degli enti preposti

a seconda le misure cui aderiscono, e che tale impegno comporta un notevole aumento dei costi di produzione, non ancora sempre remunerato da un maggior prezzo di vendita dei prodotti ottenuti;

delle circostanze che, essendo il finanziamento per il 75 per cento a carico Feoga e il 25 per cento a carico del bilancio nazionale, l'attuale blocco nell'emissione dei mandati dipende dal mancato accredito presso l'Aima dei fondi relativi al bilancio nazionale;

se non intenda intervenire per sbloccare tale situazione, consentendo così agli agricoltori di percepire quanto loro spettante per aver aderito con impegno ad un programma ambientale di salvaguardia del territorio e della salute dei consumatori, anche in considerazione della ormai cronica crisi dell'agricoltura meridionale, ed in special modo dell'agrumicoltura siciliana.  
(4-07507)

**ANTONIO RIZZO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Carlo Ferrara, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 3 dicembre 1959 ed ivi residente, partecipò ai concorsi per esami a 472 posti di assistente Unep, sesta qualifica funzionale, ed a 630 posti di operatore Unep, quinta qualifica funzionale, nei ruoli del ministero di grazia e giustizia, amministrazione giudiziaria, riservato a messi di conciliazione indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1993;

espletate le prove concorsuali, il signor Ferrara si classificò al 108° posto nella graduatoria degli assistenti nominati vincitori ed al 40° di quelle degli operatori nominati vincitori con provvedimento del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

con note del medesimo direttore generale in data 9 maggio 1994, gli veniva comunicato: « Per la signoria vostra non si è proceduto ad assegnazione di sede (ancorché collocata al numero 108 della gra-

duatoria degli assistenti ed al numero 40 degli operatori) perché ogni decisione al riguardo è stata rinviata all'esito degli accertamenti disposti in conseguenza dei precedenti penali emersi a suo carico»;

successivamente nel dicembre 1994 gli venivano recapitati a mezzo lettera semplice dal Ministero di grazia e giustizia due decreti di decadenza per entrambi i concorsi ai quali aveva partecipato. Per altro il Ferrara era stato condannato a dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, per concorso in abuso di ufficio, con il rito del patteggiamento;

è principio generale affermato in giurisprudenza quello secondo cui il rapporto di servizio precede nel rapporto di pubblico impiego l'instaurazione del rapporto organico. Quest'ultima ha luogo con l'assegnazione del dipendente al posto di servizio;

nel caso *de quo* la procedura di nomina del Ferrara era stata perfezionata con la pubblicazione del decreto ministeriale sul bollettino ufficiale del ministero di grazia e giustizia della graduatoria di merito per entrambi i concorsi. Pertanto il Ferrara era da considerarsi a tutti gli effetti pubblico impiegato;

d'altronde, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 21 gennaio 1993, con cui sono stati indetti i concorsi, l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione agli impieghi doveva avvenire prima della pubblicazione ministeriale delle graduatorie di merito;

appare oltremodo evidente la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione laddove il pubblico dipendente, condannato per il compimento di reati, venga sottoposto a procedimento disciplinare (così come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile 1993, n. 197), mentre il Ferrara è dichiarato decaduto dalla nomina per mancanza del requisito di moralità e condotta incensurabile previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

tale requisito deve sussistere non solo all'atto della nomina, bensì durante l'intero rapporto di pubblico impiego;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 197 del 1993, sopra chiamata, ha infatti stabilito l'illegittimità dell'articolo 15, comma 4-*octies*, della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevedeva la destituzione di diritto anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente condannato per taluni reati;

atteso che gli effetti sostanziali della destituzione e della decadenza sono i medesimi, appare oltremodo logico che anche il Ferrara andasse sottoposto a procedimento disciplinare, in quanto per i motivi sopra esposti era da considerarsi pubblico dipendente;

il Consiglio di Stato, con decisione 681/96, rifacendosi a quanto già aveva affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 30038 del 1996, ha sancito il principio secondo cui il pubblico impiegato con sentenza patteggiata non può essere automaticamente licenziato;

per farlo è necessario che il datore di lavoro (nel caso *de quo* il ministero di grazia e giustizia) esegua indagini proprie per verificare la precisa responsabilità disciplinare riguardo ai fatti contestati in sede penale. Dunque, giudizio penale patteggiato e giudizio disciplinare possono essere complementari, ma il primo non può sostituirsi al secondo —:

quali iniziative intenda porre in essere al riguardo. (4-07508)

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il riluzolo è una sostanza farmaceutica ormai in uso da qualche anno in alcuni paesi, tra cui la Francia, per la terapia della sclerosi laterale amiotrofica. Questa malattia è, come noto, un'affezione del sistema nervoso centrale ad evoluzione cronica progressiva, che provoca una graduale e progressiva paralisi di tutti i mu-

scoli del corpo e che quindi porta a morte nel giro di pochi anni coloro i quali ne sono colpiti;

sino ad oggi non si conoscevano cure risolutive nel trattamento di questa malattia;

il riluzolo sembra aver prodotto benefici apprezzabili a coloro che lo hanno assunto con regolarità e costanza, benefici che consentono in un evidente rallentamento della progressione del male, il che non è poco se si tiene conto della natura e della prognosi della malattia;

sino ad oggi, dopo alcune iniziative parlamentari assunte nella precedente legislatura e grazie anche all'opportuno intervento del sottosegretario alla sanità del Governo Dini, professor Mario Condorelli, si è consentito a qualche centro italiano di acquistare il farmaco dalla Francia per somministrarlo a qualche paziente a scopo compassionevole;

vi è evidentemente anche in questo, come in tanti altri casi, in cui occorre acquisire nuove molecole già in uso in altri paesi, un inaccettabile ritardo dovuto alla lentezza ed alla farraginosità delle procedure burocratiche che vengono seguite in Italia per introdurre nuovi farmaci (vedasi in proposito l'analogo caso dei nuovi farmaci anti-Aids introdotti in Italia con molti anni di ritardo rispetto agli altri paesi) —

se sia a conoscenza dei risultati fin qui raggiunti in altri paesi e nei centri italiani autorizzati dall'uso del riluzolo nella terapia della sclerosi laterale amiotrofica;

se tali risultati siano tali da giustificare l'introduzione ufficiale di tale farmaco in Italia;

se non si ritenga opportuno che, ove si sia rivelato effettivamente efficace, il farmaco venga somministrato a tutti i malati di sclerosi laterale amiotrofica del nostro paese, attivandone la distribuzione a tutti gli ospedali italiani senza che essi debbano seguire inutili ed estenuanti procedure burocratiche. (4-07509)

ROSSI ORESTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è intenzione del ministero sopprimere la pretura di Canelli, in provincia di Asti;

le dichiarazioni dell'avvocato Benzi, Presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori di Asti, e la decisione del giudice dottor Lari, che hanno rispettivamente richiesto e acconsentito il rinvio di una udienza perché nei locali del tribunale di Asti « manca decoro e dignità per amministrare la giustizia », contraddicono clamorosamente le argomentazioni addotte per addivenire alla soppressione della pretura di Canelli;

problemi analoghi si presentano anche nel corso delle udienze presso la pretura;

il bacino di utenza dell'attuale pretura di Canelli è di circa ventimila persone —

se, alla luce dei fatti sopra riportati, intenda intervenire al fine di non sopprimere la pretura di Canelli. (4-07510)

BICOCCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

sono moltissime, a Parma in particolare, ma anche in tutta Italia, le situazioni gravi e spesso drammatiche in cui si trovano tante famiglie che hanno investito i loro risparmi per acquistare la casa da imprese o cooperative edilizie poi fallite o in difficoltà economiche, e che si sono viste sottrarre le abitazioni a causa delle ipoteche bancarie. Si tratta, di solito, di alloggi costruiti in edilizia convenzionata su aree Peep con finanziamenti pubblici o con mutui agevolati;

per quanto riguarda le cooperative, il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 179 del 1992 « Ferrarini-Botta », recita testualmente: « in sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto

1978, n. 457, le Regioni formulano al ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economiche, utilizzando la riserva di cui al punto 1. In caso di mancata capienza dei suddetti fondi, le Regioni possono provvedere con proprie disponibilità » —:

quale attuazione sia stata data al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 179 del 1992;

quale vigilanza sia stata svolta e si intenda svolgere in futuro, perché non si verificino queste vere e proprie truffe verso i cittadini;

quali iniziative intenda assumere per affrontare le gravi situazioni esistenti e per impedire il ripetersi delle stesse per il futuro. (4-07511)

LUCIANO DUSSIN. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il signor Elio De Grandis, insegnante di religione e attualmente residente presso il convento dei frati minori in via Zavetton 1 a San Pietro di Barbozza (Treviso), è in attesa di trattamento pensionistico dal 1° settembre 1993;

il provveditorato agli studi di Venezia con lettera prot. n. 1996 del 14 ottobre 1996, ha trasmesso rilievo della ragioneria provinciale dello Stato, in attesa di specifiche disposizioni dal ministero della pubblica istruzione —:

se sia prassi consolidata che le definizioni dei trattamenti pensionistici restino invariate così a lungo;

se ritenga di attivarsi per definire questa spiacevole vicenda. (4-07512)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere — premesso che:

scrive il notiziario *L'Informatore*: « Davvero strano il comportamento che Germania, Francia ed alcune istituzioni finanziarie stanno tenendo nei nostri confronti. Sanno benissimo che in sede di Ecofin i voti dell'Italia e degli altri Paesi « mediterranei » potrebbero mandare a monte l'Unione monetaria, eppure continuano a parole ad ostacolare il nostro ingresso nel novero dei « fortunati ». Sanno allo stesso modo che l'Italia fuori dall'Ume è un grave pericolo commerciale per le loro aziende, che si troverebbero a fronteggiare una concorrenza agguerrita a causa della lira opportunamente svalutata. Sembra quindi che ci vogliano fuori dall'Ume. Non è affatto così. Non ci vogliono nel sistema perché con i nostri conti saremmo una mina vagante per la stabilità monetaria, ed allora hanno deciso di tenerci fuori dal ristretto novero dei primi Paesi aderenti, ma al contempo legati da un cambio strettissimo all'Emu che impedirà alle nostre aziende di essere concorrenziali sul mercato, e legati ad una politica di risanamento durissima che metterà in ginocchio il Paese. Noi stiamo accettando tutto ciò passivamente pur avendo il mezzo per imporre le nostre scelte, le nostre strategie, i nostri tempi » —:

quale sia l'avviso del Governo su quanto sopra riportato e se non si ritenga di modificare gli attuali comportamenti finalizzati a raggiungere il traguardo dell'ingresso in Europa, tralasciando di sacrificare il popolo italiano riducendolo in povertà con una terrificante serie di imposte e tasse. (4-07513)

BURANI PROCACCINI, BAIAMONTE, STAGNO D'ALCONTRES, DIVELLA, DEL BARONE e FILOCAMO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che i farmaci sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento UE n. 2309/93 debbano essere ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo con-

trattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Cuf e secondo criteri stabiliti dal Cipe;

il Cipe, secondo lo stesso comma, deve stabilire le quote di spettanza per industrie produttrici, grossisti e farmacie, in deroga al sistema di sconti a carico delle farmacie previsto dal comma 40 della suddetta legge e, comunque, secondo criteri finalizzati ad una minore incidenza sul prezzo al pubblico dei margini alla distribuzione;

in caso di mancato accordo, recita sempre il comma 41, il medicinale è collocato in fascia C;

la norma, oltre ad essere poco chiara, presenta una serie di incongruenze, tra le quali si segnala principalmente quella relativa alla mancata individuazione di una copertura finanziaria per l'erogazione dei suddetti farmaci innovativi ad alto costo con effetti negativi sulla spesa farmaceutica pubblica per il 1997, che, indipendentemente da tale onere aggiuntivo, appare fin d'ora destinata a superare ampiamente il tetto fissato a 11.354 miliardi. Infatti: 1) l'aumento dell'Iva sui farmaci di fascia A e B, non coperto integralmente dal rifinanziamento del tetto di spesa, comporterà un aumento di spesa di almeno 650 miliardi; 2) l'aumento dei prezzi di un consistente numero di farmaci per l'adeguamento al prezzo medio europeo comporterà un incremento di spesa di circa 350 miliardi; 3) l'erogazione gratuita di farmaci di fascia C agli assistiti con reddito familiare annuo inferiore ai diciannove milioni costerà al servizio sanitario nazionale cento miliardi di lire. Inoltre è necessario tener conto dei nuovi farmaci che vengono regolarmente ammessi alla prescrivibilità in regime di servizio sanitario nazionale;

non appare chiaro se la contrattazione con il Cipe di cui al suddetto comma 41 riguardi unicamente i produttori o anche grossisti e farmacie;

il Cipe ha predisposto una delibera con la quale fissa i criteri per la contrat-

tazione del prezzo dei farmaci innovativi, secondo quanto previsto dal suddetto comma 41;

la delibera individua altresì d'autorità le quote di spettanza di grossisti e farmacisti relative all'erogazione dei suddetti farmaci registrati con la procedura europea;

il Cipe prevede che tali quote, già esigue, si aggiungano i pesantissimi sconti imposti alle farmacie dal servizio sanitario nazionale;

il risultato è costituito da margini irrisori che non hanno alcun riscontro negli altri Paesi europei: ad esempio, per un farmaco con prezzo di lire 2.500.000 il margine reale per la farmacia, detratti gli sconti e le trattenute di legge e convenzionali, è del 2,38 per cento. In Francia, il margine netto per i farmaci di prezzo analogo, è pari all'8,28 per cento, in Germania al 18 per cento;

l'aliquota riservata alle farmacie italiane per i farmaci innovativi ad alto costo è talmente esigua da non consentire alle farmacie stesse né di coprire i pesanti oneri finanziari conseguenti alla circostanza che tra il pagamento del farmaco al fornitore da parte della farmacia ed il rimborso alla farmacia di quanto dovuto da parte del servizio sanitario nazionale intercorrono almeno cinquanta-sessanta giorni (nelle Regioni meno efficienti tali tempi si allungano notevolmente), né, tanto meno, di compensare la prestazione professionale del farmacista (corretta conservazione del farmaco, consulenza al paziente, collaborazione con il servizio sanitario nazionale per il monitoraggio dell'uso dei farmaci) e le spese di gestione;

in sostanza, la dispensazione di questi farmaci costituirà per le farmacie un'attività in perdita e ciò è particolarmente grave in prospettiva, in quanto i farmaci innovativi e costosi nel prossimo futuro saranno sempre di più;

le farmacie avevano offerto la loro disponibilità a sperimentare la dispensazione di alcuni farmaci innovativi, come gli inibitori della proteasi necessari per la

cura dell'Aids, senza alcun costo di distribuzione da parte del servizio sanitario nazionale, a patto che quest'ultimo pagasse direttamente il costo di tali farmaci alle aziende produttrici;

tale proposta non ha avuto alcun seguito ed il Cipe ha provveduto, d'autorità e senza alcun confronto con le categorie interessate, ad individuare margini assolutamente irrealistici —:

come si intenda risolvere il problema della copertura della spesa farmaceutica per il 1997, il cui finanziamento appare nettamente sottostimato, e, in particolare, quali fondi si intendano stanziare per consentire la dispensazione dei farmaci innovativi e costosi destinati alla cura di patologie dal forte impatto sociale, evitando di illudere i pazienti con la prospettiva di cure per le quali non esistono al momento fondi adeguati e che, se interrotte, sarebbero gravemente controproducenti;

come si intenda procedere per consentire la presenza di tali farmaci nelle farmacie aperte al pubblico, andando incontro alle esigenze dei malati garantendo ai farmacisti un giusto compenso professionale;

per quali motivi non si ritenga valida la proposta di procedere alla sperimentazione di una dispensazione gratuita attraverso le sedicimila farmacie convenzionate senza costi di distribuzione per il servizio sanitario nazionale, che dovrebbe pagare il farmaco utilizzato direttamente al produttore;

se non si ritenga, conseguentemente, di dover sospendere gli effetti della delibera Cipe, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in attesa di individuare strumenti più idonei per affrontare i problemi connessi con la cura di gravi patologie quali l'Aids;

più in generale, se non si condivida l'opportunità che tali problemi possono essere risolti unicamente attraverso un confronto costruttivo con gli operatori sanitari, i produttori e le organizzazioni dei malati, nello spirito che sembra aver ispi-

rato la norma sulla contrattazione di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996. (4-07514)

BURANI PROCACCINI, BAIAMONTE, DEL BARONE, DIVELLA, FILOCAMO e STAGNO D'ALCONTRES. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

ha destato scalpore la notizia apparsa sulla stampa, a seguito di un'inchiesta pubblicata dall'*Espresso*, secondo cui tramite Internet sarebbe possibile acquistare farmaci evitando tutti i controlli sanitari posti a tutela della salute dei cittadini (prescrizione del medico, corretta conservazione in farmacia e controllo del farmacista);

tale possibilità riguarda anche merci pericolose, la cui vendita e detenzione sono sottoposte a rigida regolamentazione, come le armi, ovvero attività illecite e socialmente dannose, come la pedofilia;

i farmaci acquistabili via Internet in alcuni casi risultano prodotti addirittura dalle filiali italiane di industrie multinazionali;

l'anello debole della catena sembrano essere i grossisti, dai quali pare si riforniscano gli stranieri e proprio i grossisti internazionali, già oggi in grado di consegnare rapidamente farmaci in ogni zona del Paese, potrebbero essere, a quanto affermano gli autori dell'inchiesta pubblicata dall'*Espresso*, i responsabili della vendita di farmaci via Internet;

i carabinieri del Nas (Nucleo antiosfisticazioni) avrebbero difficoltà ad effettuare le indagini in quanto non avrebbero accesso ad Internet;

al di là dei motivi illeciti (come l'acquisto di stupefacenti), le cause che possono spingere all'acquisto tramite Internet riguardano i ritardi nell'immissione sul mercato italiano di farmaci innovativi e importanti per la cura di patologie di rilevante impatto sociale e la volontà di limitare l'erogazione di alcuni farmaci costosi unicamente alle strutture pubbliche (ospedali e ASL), difficilmente accessibili

da parte dei cittadini a causa della lontananza dal domicilio e dei ristretti orari di accesso; mentre la presenza di tali farmaci nelle farmacie, presenti capillarmente sul territorio e, grazie ai turni, aperte 24 ore su 24, andrebbe incontro alle esigenze dei pazienti senza comportare costi pesanti per il Servizio sanitario nazionale che, invece, per la distribuzione attraverso le ASL deve attrezzare locali e strutture e pagare il personale incaricato;

non pare, invece, che la possibilità di acquistare farmaci nei supermercati, senza alcuna garanzia sanitaria per quanto riguarda la conservazione e l'informazione ai cittadini, possa essere una risposta a tale fenomeno, come ipotizzato addirittura da un membro della Cuf nell'*Unità* del 7 febbraio 1997 —:

se non si intenda garantire la presenza nelle farmacie aperte al pubblico dei farmaci di documentata efficacia, soprattutto se già registrati negli altri Paesi europei, che sono necessari ai cittadini e non presentano rischi particolari nella somministrazione, evitando che i malati debbano ricorrere a sotterfugi illegali e pericolosi per la loro salute e ricorrendo, invece, ad accordi con le associazioni che rappresentano le aziende farmaceutiche e le farmacie, come previsto dalla legge finanziaria per il 1997;

se non si ritenga che la farmacia debba essere il luogo deputato per legge alla dispensazione dei farmaci, grazie ai controlli e alle garanzie che essa offre ai fini della tutela della salute della collettività;

più in generale, se non si ritenga necessario individuare strumenti di intervento per evitare che il passaggio di farmaci per canali che non danno le suddette garanzie metta a repentaglio la salute dei cittadini;

se non si ritenga necessario, quantomeno, attivare il Nas in modo che possa effettuare le necessarie indagini a tutela della salute pubblica. (4-07515)

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 6/4402 del 12 giugno 1996, il Ministero delle finanze ha autorizzato la società Italgrafica, con sede in Roma, via Emanuele Filiberto 125, a svolgere un concorso a premio denominato « strappa e vinci », reclamizzante la vendita di cartoline illustrate commercializzate dalla stessa società;

in virtù di tale autorizzazione, la società Italgrafica sembra abbia posto in essere una vera e propria attività di gioco su scala nazionale, in aperta concorrenza rispetto alla lotteria istantanea denominata « gratta e vinci »;

le cartoline distribuite dalla Italgrafica infatti, vendute non presso gli esercizi commerciali dotati di apposita licenza (cartolerie, eccetera), ma presso le ricevitorie per la raccolta dei giochi gestiti o autorizzati dallo Stato;

due di queste cartoline, del valore intrinseco di poche decine di lire, vengono vendute al prezzo di duemila lire, consentendo agli acquirenti di partecipare ad un gioco, « strappa e vinci » dalle caratteristiche analoghe al « gratta e vinci »;

in data 6 febbraio 1997, una delle associazioni a difesa dei consumatori, l'Adusbef, sollecitata da segnalazioni provenienti da giocatori dello « strappa e vinci » (probabilmente sfortunati, poiché hanno affermato che « non si vincerebbe mai »), ha inviato una lettera al Ministro delle finanze, e per conoscenza al dipartimento generale delle entrate, chiedendo, previo accertamento sul gioco a premio, una revoca dell'autorizzazione, poiché « lo svolgimento di tale attività, finalizzata a promuovere un'attività di gioco, viola palesemente i principi sanciti dall'articolo 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge n. 937 del 5 giugno 1939, quali la tutela della fede pubblica, poiché contrabbanda un'attività di gioco di estrema pericolosità sociale, quindi dannosa al pubblico interesse (poi-

ché rivolta anche ai minori) per attività commerciale, oltre a costituire una turbativa della concorrenza nei confronti dei giochi autorizzati dallo Stato » —:

quali ragioni abbiano portato il Ministero delle finanze ad autorizzare un gioco, lo « strappa e vinci », dalle caratteristiche analoghe al « gratta e vinci »;

se risponda al vero che le cartoline illustrate abbinata al gioco « gratta e vinci » vengano vendute presso le ricevitorie per la raccolta dei giochi gestiti e/o autorizzati dello Stato, contribuendo in tal modo ad ulteriormente confondere i giocatori;

se sia vero che, dopo le tormentate vicende legate alla lotteria Italia ed al conseguente calo di fiducia da parte dei consumatori, si stia registrando una consistente flessione verso le lotterie in genere, del « gratta e vinci » in particolare, e se non ritenga che tale fenomeno debba far rivivere, in un ribasso stimato in circa mille miliardi, le previste entrate nelle casse dello Stato;

quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere per evitare equivoci e confusioni tra la lotteria istantanea gestita dallo Stato, com'è il « gratta e vinci », ed altri giochi, e/o concorsi a premio privati, come quelli dello « strappa e vinci ».

(4-07516)

**ANEDDA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con atto ispettivo pubblicato il 2 agosto 1996, l'interrogante, sottolineata l'insufficienza della rete stradale e della rete ferroviaria della Sardegna, richiedeva notizie sui programmi del ministero in ordine alla viabilità ed al potenziamento delle opere di ammodernamento delle ferrovie;

il Ministro dei lavori pubblici il 25 settembre 1996, in risposta all'interrogazione, comunicava d'aver richiesto all'Anas gli elementi conoscitivi necessari per rispondere ai quesiti e di non aver ottenuto risposta. Incaricava il capo dell'ufficio

ispettivo del ministero di procedere ai necessari accertamenti e di riferire nel termine di quindici giorni;

a tutt'oggi l'interrogante non ha avuto alcuna risposta;

nel frattempo si è appreso che le procedure per l'affidamento dei lavori di rifacimento della strada diretta Lanusei-Cagliari, poi divenuti solo ammodernamento ed allargamento dell'esistente strada Tortoli-Cagliari, sono stati procrastinati a causa dei ritardi dell'Anas nell'approntamento dei progetti, mentre risultano sospesi i lavori per il completamento della strada Nuoro-Olbia, nonché quelli della strada Cagliari-Sassari, mentre nulla si è più saputo dei propositi del Governo per la costruzione di una autostrada in Sardegna;

gli organi di stampa hanno dato notizie di generiche — non specifiche — circa non meglio precisate disponibilità del Governo ad intervenire per l'ammodernamento della rete ferroviaria, ciò in contrasto con l'annunciata soppressione di alcune tratte ferroviarie esistenti —:

se il Governo intenda intervenire affinché sia data esecuzione all'accordo stipulato con la regione Sardegna per l'ammodernamento delle ferrovie ed all'accordo in data 25 novembre 1996 con le regioni meridionali e quali siano i conseguenti programmi;

se il Governo intenda avviare le opere per la costruzione in Sardegna dell'annunciata autostrada;

quali siano le cause del ritardo nell'affidamento dei lavori per la strada Tortoli-Cagliari;

quali siano i motivi della sospensione dei lavori nella strada Nuoro-Olbia;

quali siano i programmi del Governo e dell'Anas per l'ammodernamento della rete stradale sarda, anche in considerazione dei gravi problemi per la sicurezza della circolazione più volte denunciati dalle amministrazioni locali, e quali siano i tempi previsti per l'attuazione.

(4-07517)

PISCITELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legislazione vigente, i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e i presidenti e i vicepresidenti di sezione delle anzidette commissioni sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo (articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

molti presidenti e non pochi vicepresidenti delle attuali commissioni tributarie sono magistrati in servizio, per i quali, come per gli altri dipendenti pubblici a tempo pieno, con il prossimo 1° marzo 1997 diventerà efficace la disposizione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il divieto, a pena di decadenza dal rapporto di impiego, di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa »;

per l'attività di giudice tributario, però, nessuna norma prevede l'autorizzazione e, comunque, una norma che la prevedesse sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione del principio costituzionale di indipendenza del giudice: un'autorizzazione può infatti essere condizionata, limitata, revocata o negata. Un giudice « autorizzato » non è, o non può apparire, indipendente;

la Corte costituzionale, quando si è occupata dell'« autorizzazione » per i dipendenti pubblici nominati giudici tributari, ha affermato trattarsi di « atto dovuto » e di una mera « presa d'atto » da parte della pubblica amministrazione, e non quindi di « autorizzazione » (Ordinanze n. 141/91 e n. 262/93);

si potrebbe prevedere un massiccio esodo dalle commissioni tributarie di dipendenti pubblici, e in particolare di magistrati. Tra l'altro, i magistrati ordinari sono interessati anche dal *referendum* abrogativo relativo all'articolo 16 dell'or-

dinamento giudiziario, che, se accolto, impedirà ai magistrati ordinari di accettare e, presumibilmente, di mantenere « incarichi di qualsiasi specie », e quindi anche incarichi presso le commissioni tributarie;

senza i magistrati ordinari (gli amministrativi e i militari sono pochi e, comunque, non si può sostenere una diversità di trattamento) che attualmente ricoprono l'incarico di presidente o di vicepresidente di commissione tributaria, però, gli organi della giurisdizione tributaria sono destinati alla paralisi, con gravi conseguenze per i contribuenti e per lo Stato —:

quali provvedimenti intenda assumere per evitare il rischio di paralisi della giustizia tributaria a causa delle problematiche espresse in premessa. (4-07518)

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la circolare del Ministro del tesoro n. 79 del 6 dicembre 1996, contenente il « Compendio delle istruzioni in materia di applicazione della legge 8 agosto 1995, recante: riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare », al punto 2 del Titolo II, dopo un richiamo alla progressiva normativa di riferimento (articolo 12 della legge n. 153 del 1969 e comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995) afferma, al terzo capoverso, che ai fini della determinazione della base imponibile occorre adottare il criterio della competenza, peraltro nulla innovando rispetto al passato;

successivamente, citando l'articolo 26 della legge n. 160 del 1975, viene espressa la necessità di adottare un criterio per cassa nella applicazione delle aliquote sull'imponibile, ancorché costituito da arretrati, per i quali solitamente si applicava l'aliquota di tempo in tempo vigente;

quanto stabilito dalla circolare determina un notevole onere aggiuntivo per tutte le amministrazioni locali, la cui rile-

vanza è strettamente correlata alla massa salariale che normalmente viene liquidata in arretrato —:

se non ritenga che ciò non possa configurarsi quale abuso, in quanto la legge n. 335 del 1995, mentre introduce novità nella determinazione dell'imponibile, non fa alcun cenno a modalità difformi rispetto al passato per quanto attiene all'individuazione dell'aliquota da applicare;

se non appaia immotivata la richiesta di applicazione obbligatoria della modalità di cui all'articolo 26 della legge n. 160 del 3 giugno 1975 che non appare neppure citato nella legge n. 335 del 1995;

se non ritenga che sia l'Inpdap a dover fornire le istruzioni per l'applicazione corretta delle norme previdenziali, mentre risulta che sull'argomento l'Istituto non si è mai pronunciato, confermando indirettamente la attuale vigenza delle modalità precedenti. (4-07519)

**DEL BARONE.** — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 4, comma 3, della legge n. 724 del 1994 disponeva che al personale medico dipendente che non avesse optato per la libera professione intramuraria sarebbe stata operata una decurtazione retributiva pari al quindici per cento dell'indennità di tempo pieno, a decorrere dal 1° gennaio 1996;

l'organizzazione della libera professione intramuraria doveva e deve essere predisposta dalle aziende sanitarie locali in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni;

le condizioni previste da detto decreto legislativo in numerose aziende ospedaliere non erano e non sono al momento ancora attuate;

con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quinta, numero 1194/96 del 14 giugno 1996 (registro generale 4012/96), è stata disposta la sospensione della decurtazione del quindici per cento della indennità di tempo pieno nei confronti del personale medico ricorrente contro la Usl 5-Spezina, ove non era stata attivata la suddetta attività libero professionale intramuraria —:

se intendano valutare ed eventualmente dare idonee direttive affinché vengano restituite le somme trattenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, lì dove la suddetta decurtazione del quindici per cento sia stata operata in strutture sanitarie che non hanno dato la possibilità ai medici-dipendenti di poter optare tra attività libero-professionale extra od intramuraria, per mancata attivazione delle disposizioni di quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Tutto ciò anche per evitare un inutile grosso contenzioso che prevedibilmente, in virtù della giurisprudenza già acquisita, verrà sicuramente a nascere in un prossimo futuro. (4-07520)

**GRIMALDI, SAIA e NARDINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

con l'approvazione del disegno di legge recante «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è stato deciso (articolo 21-bis) anche che le partecipazioni azionarie, i beni, il personale, i patrimoni e le pertinenze del centro ittico tarantino-campano sono trasferiti, a titolo gratuito, alle regioni Campania e Puglia;

già il 24 aprile 1995 la Camera dei deputati aveva votato all'unanimità un emendamento (decreto Eagat) che trasferiva alle regioni Campania e Puglia i beni del centro ittico tarantino campano spa;

nonostante la manifesta volontà del Parlamento e nonostante l'invito all'amministratore unico della società « centro ittico tarantino-campano » ed al responsabile dell'Iri, dottor Gabrieli, a non sottoscrivere più contratti di fitto a privati di parti di patrimonio del Cittc spa, perché le regioni non amministrassero, concluso l'iter parlamentare del dispositivo legislativo reiterato numerose volte, solo contratti di fitto, si è proceduto secondo questa linea, sottraendo importanti parti di territorio, a Bacoli e Taranto, alle comunità locali bisognose di sviluppo economico;

sembra che anche in questi giorni, dopo l'approvazione del disegno di legge in questione, avvenuta il 30 gennaio 1997, l'amministratore unico del Cittc spa stia concludendo contratti di fitto delle ultime parti di terreni rimasti liberi —:

se non ritenga urgente intimare al centro ittico tarantino-campano spa l'annullamento dei contratti stipulati dopo il 27 aprile 1995, e richiedere al medesimo di svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione a far data dal 1° febbraio 1997, al fine di garantire alle due regioni interessate, senza controversie, tutte le possibilità per una corretta e pubblica valorizzazione dei beni. (4-07521)

LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 10 maggio 1996 la comunità montana Monte Santa Croce di Roccamonfina (Caserta) riceveva comunicazioni in merito all'approvazione del piano regionale relativo agli interventi di forestazione 1996 (prot. regione Campania 5/2505);

soltanto in data 29 luglio 1996, la comunità montana rendeva esecutivo il suddetto piano regionale attraverso il bando per la progettazione e la direzione dei lavori di rimboschimento *ex-novo*, manutenzione boschiva e prevenzione agli incendi boschivi per l'anno 1996;

il 6 settembre 1996 l'ente conferiva l'incarico per i suddetti lavori al dottor Giuliano Fiorucci —:

quali siano stati i motivi che hanno precluso alla comunità montana di rendere immediatamente esecutivo il suddetto piano regionale;

quali criteri siano stati indicati nel bando di partecipazione;

quali titoli siano stati ritenuti idonei, dalla comunità montana, per l'affidamento d'incarico al dottor G. Fiorucci e quale il punteggio da questi conseguito rispetto ad altri partecipanti;

quali tempi di progettazione siano stati indicati nella delibera d'incarico;

se sia vero che il dottor G. Fiorucci non abbia rispettato i tempi di progettazione indicati in delibera;

se sia vero che l'opera di prevenzione incendi sia avvenuta nel mese di ottobre 1996 con l'impiego di 73 operai nonostante il progetto presentato dal dottor G. Fiorucci prevedeva 19 operai e riferiva la suddetta opera di prevenzione al mese di luglio del 1996;

se l'operato della comunità montana abbia disatteso il piano degli interventi approvato dalla regione Campania;

quali eventuali provvedimenti intendano assumere per l'inadempimento dei termini fissati in delibera;

quali iniziative intendano adottare in ordine all'intera vicenda, ennesima espressione di allegra gestione dei finanziamenti pubblici. (4-07522)

ANEDDA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 la magistratura sarda avviò un'indagine sulla « Nuova Sardamag », società con sede in Sant'Antioco (Cagliari), gestita dalla finanziaria regionale Sigma;

l'indagine ebbe origine da una richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, sollecitata dal Commissario giudiziale in seguito al rifiuto della Sardamag di mettere a disposizione le scritture contabili ed i documenti relativi all'amministrazione ed alla gestione dello stabilimento;

la regione Sardegna, dopo una rilevante perdita di gestione assolutamente inspiegabile, considerato il mercato del magnesio prodotto dalla società, ha deciso di chiudere lo stabilimento lasciando senza lavoro i dipendenti e disperdendo il patrimonio di esperienze e conoscenze acquisite dai lavoratori, con un comportamento che l'interrogante ritiene cinicamente disinvoltato -:

se le indagini nei confronti degli amministratori della Sardamag siano concluse e, in caso positivo, con quale esito;

se il Governo intenda intervenire per la salvaguardia dei posti di lavoro e per accertare, per quanto di competenza, i motivi del dissesto societario. (4-07523)

**FROSIO RONCALLI.** - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.* - Per sapere - premesso che:

la Italferr Sis Trav, società di ingegneria delle Ferrovie dello Stato, è stata coinvolta nelle vicende che hanno condotto all'arresto di Necci e di Pacini Battaglia;

questo ha portato alle dimissioni del suo presidente, ingegner Emilio Maraini, peraltro, come riportato dalla stampa già coinvolto in altre vicende giudiziarie;

ciò avrebbe dovuto portare ad una totale ed immediata ristrutturazione dei vertici societari;

nonostante l'insediamento del nuovo presidente, ingegner Vido, è rimasta intatta la struttura di vertice, costituita da uomini di fiducia dell'ingegner Maraini e dallo stesso fortemente voluti in Italferr, *in primis* i due direttori generali, ingegner Rizzardi ed ingegner Marengo, il primo già

stretto collaboratore dell'ingegner Maraini in Ansaldo trasporti ed il secondo già azionista della società «Tre P», destinataria di ingenti commesse da Italferr e locataria di un edificio alla stessa società;

inoltre l'ingegner Marengo è stato stretto collaboratore dell'ingegner Maraini in Italconsult addirittura negli anni settanta, e del dottor Mustica, responsabile commerciale per i rapporti con Ferrovie dello Stato, coniugato, secondo quanto risulta all'interrogante, con la signora Francesca Romano, già segretaria particolare dell'ingegner Maraini e dallo stesso promossa dirigente poco prima delle sue dimissioni -:

se la tanto acclamata ristrutturazione dei vertici delle Ferrovie dello Stato e delle società controllate si possa attuare mediante la pressoché integrale riconferma delle vecchie strutture, peraltro già tanto contestate;

se intendano verificare di quali eventuali interessi di lobby siano portatori le persone sopra menzionate. (4-07524)

**PECORARO SCANIO.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella località costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera c), legge n. 47/1985; 1-sexies legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell'arenile;

l'area di Piscinni è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985; la fascia dei trecento metri dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed è tutelata come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246);

né il comune di Domus de Maria, né gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (ciò è avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico « in sanatoria » (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziché sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali);

attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni;

con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di

Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio coperto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la *reception* del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per complessivi mc. 15.600) realizzati nella località costiera di Portu Malu-Baia delle Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia né il comune di Teulada, né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attività per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate;

analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unità immobiliari, ulteriori basamenti denominati « residence TRE P » di circa 12.900 mc di

volumetria) nella località costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Cagliari) è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera *b*), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Baccu Mandara è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia né il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attività per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale;

le associazioni ecologiste gruppo d'intervento giuridico e Amici della Terra, nella loro attività di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterate volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati;

si deve purtroppo sottolineare come né i comuni costieri sardi, né la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc « abusivi » demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva « demolizione » del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'uf-

ficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attività regionale in materia;

la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attività per l'esecuzione delle sentenze suddette -:

se sia a conoscenza della situazione descritta;

quali iniziative intenda assumere al fine di rispettare gli obblighi comunitari discendenti alla direttiva n. 92/43/CEE sulla tutela degli *habitat* naturali e seminaturali posti in pericolo nella regione Sardegna a causa della speculazione immobiliare e del lassismo degli organi regionali e degli enti locali. (4-07525)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella località costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera *c*), legge n. 47/1985; 1-*sexies* legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell'arenile;

l'area di Piscinni è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985;

la fascia dei trecento metri dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed è tutelata come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246);

né il comune di Domus de Maria, né gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (ciò è avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico « in sanatoria » (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziché sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali);

attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni;

con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio co-

perto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la *reception* del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per complessivi mc. 15.600) realizzati nella località costiera di Portu Malu-Baia delle Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia né il comune di Teulada, né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attività per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate;

analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unità immobiliari, ulteriori basamenti denominati « residence TRE P » di circa 12.900 mc di volumetria) nella località costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Ca-

gliari) è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera *b*), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

L'area di Baccu Mandara è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia né il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attività per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale;

Le associazioni ecologiste gruppo d'intervento giuridico e Amici della Terra, nella loro attività di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterato volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati;

si deve purtroppo sottolineare come né i comuni costieri sardi, né la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc « abusivi » demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva « demolizione » del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'ufficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attività regionale in materia;

la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attività per l'esecuzione delle sentenze suddette —:

se sia a conoscenza della situazione descritta;

se non ritenga opportuno esperire l'azione per danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349/1986 nei casi descritti. (4-07526)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella località costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera *c*), legge n. 47/1985; 1-*sexies* legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell'arenile;

l'area di Piscinni è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985; la fascia dei trecento metri dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del

presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed è tutelata come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246);

né il comune di Domus de Maria, né gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (ciò è avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico « in sanatoria » (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziché sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali);

attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni;

con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio coperto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la *reception* del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per

complessivi mc. 15.600) realizzati nella località costiera di Portu Malu-Baia delle Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia né il comune di Teulada, né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attività per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate;

analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unità immobiliari, ulteriori basamenti denominati « residence TRE P » di circa 12.900 mc di volumetria) nella località costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Cagliari) è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera *b*), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Baccu Mandara è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è

tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia né il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attività per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale;

le associazioni ecologiste gruppo d'intervento giuridico e Amici della Terra, nella loro attività di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterate volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati;

si deve purtroppo sottolineare come né i comuni costieri sardi, né la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc « abusivi » demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva « demolizione » del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'ufficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attività regionale in materia;

la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attività per l'esecuzione delle sentenze suddette —

se sia a conoscenza della situazione descritta;

se non ritenga opportuno intervenire presso gli organi regionali competenti in materia di tutela paesaggistica nell'ambito dei poteri di indirizzo della materia delegata (articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1979) al fine di rendere effettivamente operativa l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative a carico di chi alteri le zone tutelate con vincolo paesaggistico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939. (4-07527)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella località costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera c), legge n. 47/1985; 1-sexies legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell'arenile;

l'area di Piscinni è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985; la fascia dei trecento metri dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed è tutelata come sito di

importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246);

né il comune di Domus de Maria, né gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (ciò è avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico « in sanatoria » (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziché sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali);

attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni;

con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio coperto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la *reception* del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per complessivi mc. 15.600) realizzati nella località costiera di Portu Malu-Baia delle

Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia né il comune di Teulada, né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attività per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate;

analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unità immobiliari, ulteriori basamenti denominati « residence TRE P » di circa 12.900 mc di volumetria) nella località costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Cagliari) è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera *b*), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Baccu Mandara è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale

n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia né il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attività per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale;

le associazioni ecologiste gruppo d'intervento giuridico e Amici della Terra, nella loro attività di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterate volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati;

si deve purtroppo sottolineare come né i comuni costieri sardi, né la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc « abusivi » demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva « demolizione » del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'ufficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attività regionale in materia;

la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attività per l'esecuzione delle sentenze suddette —:

se sia a conoscenza della situazione descritta;

se risulta quali motivazioni impediscano di porre in esecuzione le citate sentenze penali, la cui piena attuazione è essenziale al fine di conseguire il prevalente interesse pubblico alla tutela ambientale (articolo 9 della Costituzione).

(4-07528)

SAIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*  
— Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

nel 1985 la Cogepa srl intende realizzare un quartiere « residenziale » in Coppito, L'Aquila (località « La Selva »). In considerazione della mole dell'iniziativa e della necessità di programmare tempi e modi di attuazione, determinata ad individuare un numero minimo di acquirenti cui subordinare il prosieguo dell'iniziativa, dichiaratasi disponibile ad accettare sotto forma di opzione la prenotazione di un gruppo iniziale di alloggi, nella persona di Giacomo Pasqua, amministratore della Cogepa, contrae scritture private con un numero indefinito di acquirenti, che si impegnano a rispettare i dettati;

in seguito al versamento delle somme pattuite, la società inizia i lavori di costruzione, che risultano adempiuti entro la scadenza del 30 giugno 1987;

all'atto di consegna degli appartamenti agli acquirenti, l'amministratore Cogepa inizia tutta un'operazione finalizzata alla riscossione della scrittura privata, adducendo motivazioni infondate, del tipo « aumento dei tassi sul mutuo agevolato », possibilità di affittare gli appartamenti, eccetera;

molti acquirenti accettano le condizioni della Cogepa (molti infatti entrano in qualità di locatari, negli appartamenti);

qualche acquirente, che si era dichiarato indisponibile ad accettare le condizioni di cui al precedente capoverso, sarebbe stato costretto dagli eventi e dalla paura di perdere la somma versata ad accettare la riconsegna dell'importo di quindici milioni, maggiorato di interessi

del cinque per cento; ad esso non viene, naturalmente, proposto di subentrare come locatario;

i locatari, infatti, passano attraverso un filtro poco chiaro (politici locali?);

dalla scrittura privata stipulata si può arguire che il prezzo stimato dei suddetti appartamenti era di novantaquattro milioni (massimo novantotto milioni per i piani superiori), mentre successivamente sarebbero stati messi in vendita ad un prezzo di molto superiore;

nel frattempo sono stati stipulati contratti di vendita di appartamenti da parte della Cogepa all'ex Inadel, cosa incompatibile su un'area destinata ad edilizia abitativa di tipo economico e popolare;

numerosi sono i punti oscuri della vicenda sopraindicata. Non si capisce ad esempio come mai i circa duecentoventi appartamenti che erano stati messi in vendita, nelle diverse scritture private stipulate con gli aspiranti acquirenti avessero un prezzo stimato di 94-98 milioni, mentre poi si è preteso un prezzo molto più alto che ha costretto gli aspiranti medesimi a recedere dal contratto; rimangono inoltre dubbi gli argomenti mediante i quali, al momento della consegna degli appartamenti, l'amministrazione della Cogepa abbia portato avanti un'operazione finalizzata alla rescissione delle scritture private, nonché i motivi per i quali molti aspiranti acquirenti che inizialmente avevano pagato l'anticipo per l'acquisto degli appartamenti abbiano accettato di trasformare le scritture precedenti in un contratto di locazione (sembra tra l'altro che i canoni di affitto imposti ai locatari siano superiori a quelli stabiliti con sentenza dal pretore dell'Aquila);

l'interrogante ritiene in particolare che potrebbero essere intervenute illegittime pressioni o ricatti nei confronti di quanti non si erano dichiarati disponibili ad accettare la trasformazione del contratto -;

come ed a quale prezzo siano stati venduti gli appartamenti all'ex Inadel;

se non si ritenga opportuno verificare in quale data siano stati venduti all'ex Inadel, gli appartamenti in parola onde verificare che dette vendite non siano state effettuate mentre gli appartamenti erano tutti stati prenotati da altri acquirenti che, in tal caso, si troverebbero nella condizione di essere stati raggirati;

come sia stata possibile questa vendita se gli immobili erano stati già prenotati da altri acquirenti;

se si ritenga legittima un'operazione di questo tipo sviluppatasi in un'area Peep, destinata quindi dal comune all'edilizia economica agevolata;

se non si possano ravvisare in un'operazione di questo tipo elementi di scarsa chiarezza, specie per quanto riguarda la gestione di un'area e di un programma Peep che poi si è di fatto trasformato in un'operazione dai contorni poco chiari, nei quali si potrebbero anche ravvisare gli estremi di una vera e propria speculazione edilizia;

quali iniziative intenda assumere il Governo per fare piena luce sulla vicenda, sia per quanto riguarda la vendita degli immobili all'Inadel, sia per quanto riguarda la gestione del programma di edilizia in località La Selva di Coppito (L'Aquila) da parte della ditta Cogepa;

quali iniziative intraprenderà il Governo nel caso in cui si dovessero rilevare illegittimità nella gestione dell'intera vicenda. (4-07529)

---

#### **Apposizione di firme ad una mozione.**

La mozione Furio Colombo ed altri n. 1-00092, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 10 febbraio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Signorino e Scrivani.